

PROVV.126/ 2026

OGGETTO: rilascio provvedimento positivo della procedura di Valutazione di Incidenza - Livello 1 ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.357/1997 e ss.mm.ii. e D.A. 14 febbraio 2022, n.36 e s.m.i., Allegato 1, per l'utilizzo della via di accesso ai crateri sommitali del vulcano Etna Nord per l'anno 2026, e manutenzione della pista di esercizio all'interno del Parco dell'Etna in area SIC .

Richiedente: Comuni di Linguaglossa e Castiglione di Sicilia

VISTO il D.P.R.S. 17 marzo 1987, n. 37, istitutivo del Parco dell'Etna e l'allegato Statuto-Regolamento;

VISTO il D.A. 172/GAB del 09/06/2026 con il quale il dott. Dario Montana è nominato Direttore reggente dell'Ente Parco dell'Etna, a decorrere dal 09/06/2026, nelle more della definizione della procedura di istituzione di un Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Ente Parco;

VISTA la nota prot.3069 del 26/06/2026 di comunicazione del Dott. Montana con cui rassegna le proprie dimissioni dall'incarico di Direttore Reggente dell'Ente Parco dell'Etna;

PRESO ATTO che le suddette dimissioni non essendo ancora state accettate, alla data odierna permangono i poteri di firma;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il DPR 8 settembre 1997 n.357 e ss.mm.ii. recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)", successivamente modificato dal D.M. 22 gennaio 2009;

VISTE le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U. n. 303 del 28 dicembre 2019;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, articolo 1 *“Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS”*;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 *“Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”*;

VISTO il decreto assessoriale 14 febbraio 2022, n. 36 come modificato dal D.A. 27 ottobre 2025, n. 318, di adeguamento del quadro normativo regionale alle Linee guida Nazionali sulla Valutazione di Incidenza pubblicate sulla G.U. n. 303 del 28 dicembre 2019;

VISTE le istanze di nulla osta ex art. 24, L.R. 9 agosto 1988, n°14 e s. m. e i. pervenute dalle ditte aggiudicatrici;

RITENUTO di aggiornare il quadro ambientale e di pressione determinatosi sul sito a seguito delle precedenti attività di trasporto di persone su pista rotabile che da Piano Provenzana giunge fino all'Osservatorio Vulcanologico Etno in area compresa in zona “C altomontana” ed “A” di Parco dell'Etna, all'interno dei Siti ITA 070009 “Fascia Altomontana dell'Etna”;

VISTO lo screening I livello VINCA presentato dai comuni di Castiglione di Sicilia e di Linguaglossa in data 05/03/2026 prot.1192 valevole sia per l'attività di trasporto turistico, sia per l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della pista di esercizio;

PRESO ATTO che l'attività da svolgere rientra in Rete Natura 2000, nelle zone “B” ed “A” di Parco e all'interno dei territori del Comune di Castiglione di Sicilia e del Comune di Linguaglossa;

DATO ATTO che:

- per i lavori richiesti all'interno dei siti Rete Natura 2000 si è reso necessario attivare la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale - Livello 1 Screening, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.357/1997 e ss.mm.ii. e D.A. 14 febbraio 2022, n.36 e s.m.i. Allegato 1;
- in data 09/03/2026 si è provveduto alla pubblicazione della procedura ai sensi del Decreto Assessoriale n° 36/GAB del 14/02/2022, Regione Sicilia Ass. Regionale del Territorio e dell'Ambiente, al link <https://parcoetna.it/?tipologie=informazioni-ambientali>, dandone comunicazione ai comuni proponenti in data 13/03/2026 prot.1334;
- non essendo pervenute osservazioni da parte di portatori di interessi, in data 15/04/2026 è stato redatto il Format Valutatore con esito positivo (incidenza non significativa);
- In data 17/04/2026, con prot. n. 1928, è stata trasmessa al C.T.S. la documentazione necessaria per il rilascio del parere di competenza, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. n. 7/2019;
- In data 24/04/2025 con prot. 2075 i Comuni di Castiglione e Linguaglossa hanno diffidato l'Ente Parco a concludere entro 7 giorni il procedimento autorizzatorio relativo alle istanze dei vettori per l'anno 2026;

Responsabile del procedimento U.O.3 Dott. Daniela Pavone
tel 095821246 – 095821214 – 095821256

Via del Convento, 45 95030 Nicolosi (CT) Tel. 095-821111/210 fax 095-914738 - MAIL: enteparco@parcoetna.it; PEC parcoetna@pec.it
Cod Fisc 93022510874

- In data 06/05/2026 con prot. 2208 il Comune di Castiglione di Sicilia ha richiesto formalmente la convocazione con urgenza del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) dell'Ente Parco;
- Nelle date 27/03/2026 (prot. 1584), 20/04/2026 (prot. 1951), 06/05/2026 (prot. 2246) e 07/05/2026 (prot. 2258), sono state rassegnate le dimissioni dei componenti del C.T.S. Ferlito, Sabella, Giusso del Galdo e Pappalardo;
- Nelle date comprese tra il 6 e il 7 maggio 2026 i comuni di Castiglione di Sicilia e Linguaglossa (prot. nn.2229-2244-2254-2262-2264-2266-2268-2270) comunicavano di aver rilasciato alle ditte aggiudicatrici provvedimenti temporanei e condizionati nelle more della definizione del procedimento di rilascio del nulla osta dell'ente parco dell'Etna;
- Con nota prot.2554 del 26/05/2026 l'amministrazione ha comunicato ai suddetti comuni di prendere atto di quanto rappresentato rammentando che il Nulla Osta del Parco (ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14/88) e l'esito favorevole della Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) costituiscono provvedimenti presupposti, vincolanti e preventivi rispetto all'efficacia di qualunque atto di concessione o trasformazione del territorio;
- In data 28/05/2026, con prot. n. 2625, preso atto dell'impossibilità per il C.T.S. di esercitare le proprie funzioni per carenza del numero legale e considerato che tale stallo determinava un grave pregiudizio all'attività gestionale dell'Ente, il Direttore Reggente — nelle more del ripristino dell'organo — ha stabilito che le funzioni attribuite dall'art. 16 della L.R. n. 98/1981 potessero essere espletate dal CRPPN, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 30, della L.R. n. 26/2012;
- Con nota prot. n. 2636 del 28/05/2026, sono state quindi inoltrate 20 pratiche al CRPPN, tramite la segreteria del Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Ambiente, per l'acquisizione del parere obbligatorio di cui al citato art. 16, dando priorità alle istanze relative a finanziamenti pubblici e procedure VInCA;
- In pari data, con nota prot. n. 2635, il Dott. Battaglia ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Direttore Reggente;
- In data 29/05/2026, il CRPPN ha esaminato una delle pratiche trasmesse, esprimendo parere positivo V.Inc.A. e parere favorevole al nulla osta, subordinatamente alle prescrizioni indicate;
- Con nota prot. n. 2928 del 18/06/2026, il subentrato Direttore Reggente, Dott. Montana, al fine di superare l'impasse amministrativa, ha richiesto al CRPPN la restituzione di 11 pratiche, invitando contestualmente il Comitato a concentrare l'istruttoria sulle restanti 8 istanze (di cui una già evasa), con particolare riguardo a quelle soggette a procedura VInCA;
- In data 30/06/2026, con nota prot. n. 3096, il Dipartimento dell'Ambiente ha invitato l'Ente Parco a concludere direttamente i procedimenti per i quali era stato richiesto il parere al CRPPN, ritenendo tale organismo non competente per le procedure VInCA e ritenendo presenti nell'organico dell'Ente le necessarie professionalità tecniche. A seguito di ciò, con successiva nota (prot.3104 del 30/06/2026), il Presidente ha disposto che il Direttore provvedesse al perfezionamento delle procedure avvalendosi del personale interno;
- Con nota prot. n. 3255 del 06/07/2026, il Direttore Reggente ha dato riscontro alla nota del Presidente, definendo le attività necessarie per garantire la conclusione dei procedimenti restituiti;

Responsabile del procedimento U.O.3 Dott. Daniela Pavone
tel 095821246 – 095821214 – 095821256

Via del Convento, 45 95030 Nicolosi (CT) Tel. 095-821111/210 fax 095-914738 - MAIL: enteparco@parcoetna.it; PEC parcoetna@pec.it
Cod Fisc 93022510874

CONSIDERATO che l'istruttoria valutatore del format screening di VInCA alla sez.10 –conclusioni- recita: *“La proposta presentata dal Comune di Linguaglossa per il servizio di trasporto turistico e la manutenzione del tracciato esistente (Piano Provenzana – Aree Sommitali) **non genera incidenze negative significative** sul sito Natura 2000 ITA070009. La pista è un elemento antropico **preesistente e consolidato**, pertanto l'ecosistema ha già sviluppato un adattamento a tale pressione.*

Le motivazioni a supporto di tale esito positivo si riassumono nei seguenti punti:

1. **Natura degli interventi:** L'attività non prevede la realizzazione di nuove opere, infrastrutture o trasformazioni morfologiche dei luoghi. Gli interventi di manutenzione definiti “leggeri” sono di tipo conservativo e limitati esclusivamente al sedime della pista esistente, già stabilmente antropizzato e consolidato.
2. **Tutela degli Habitat:** È stata accertata l'assenza di sottrazione, frammentazione o degrado degli habitat di interesse comunitario (4090, 8320) e prioritari (9530*). Il rigoroso rispetto del tracciato viario impedisce il danneggiamento della vegetazione pulvinante e forestale circostante.
3. **Tutela della Fauna:** Le pressioni generate (disturbo acustico e transito dei mezzi) sono caratterizzate da **temporaneità, reversibilità e intermittenza**. Tali fattori, unitamente alla stagionalità dell'attività, non pregiudicano il successo riproduttivo né lo stato di conservazione delle specie di avifauna protetta (in particolare la Coturnice di Sicilia *Alectoris graeca whitakeri*).
4. **Coerenza Strategica:** La proposta risulta pienamente coerente con le Misure di Conservazione e con gli obiettivi del **Piano di Gestione "Monte Etna" (D.D.G. n. 670/2009)**, in quanto contribuisce a una fruizione turistica regolamentata e monitorata, evitando il fenomeno del "fuoripista" incontrollato.
5. **Effetti Cumulativi:** L'attività si inserisce in un quadro di carichi antropici già normati dall'Ente Parco dell'Etna, restando entro i limiti della capacità di carico ecologica del sito.

*Il parere positivo resta condizionato all'osservanza di precise **prescrizioni di mitigazione**, che servono a garantire che l'attività rimanga entro i limiti di compatibilità ambientale e che vengono di seguito riassunte.*

Relativamente al trasporto turistico:

1. divieto assoluto di transitare al di fuori del sedime stradale esistente. Eventuali manovre di inversione dei mezzi devono avvenire esclusivamente in spazi preesistenti ed antropizzati;
2. limite di velocità massimo di 20 km/h lungo tutto il percorso, al fine di contenere le emissioni acustiche, le vibrazioni e il sollevamento di polveri che potrebbero interferire con le specie di avifauna protetta (*Alectoris graeca*);
3. in caso di avvistamento di specie di fauna selvatica lungo il tragitto, il conducente ha l'obbligo di arrestare il mezzo fino al completo allontanamento dell'esemplare;
4. il proponente è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ente Parco dell'Etna l'eventuale insorgenza di fenomeni erosivi o di degrado del manto vegetale in prossimità dei bordi della pista;
5. rendiconto dei flussi turistici;
6. i passeggeri devono essere informati del divieto di calpestio di fuori pista.

Responsabile del procedimento U.O.3 Dott. Daniela Pavone
tel 095821246 – 095821214 – 095821256

Via del Convento, 45 95030 Nicolosi (CT) Tel. 095-821111/210 fax 095-914738 - MAIL: enteparco@parcoetna.it; PEC parcoetna@pec.it
Cod Fisc 93022510874

Relativamente agli interventi di manutenzione pista:

- 1. devono limitarsi al solo ripristino del piano viabile (colmataura di buche e rimozione di ingombri). È vietato qualsiasi allargamento della carreggiata, scavo, movimentazione di terreno vegetale o creazione di nuove piste;*
- 2. i materiali inerti utilizzati per il ripristino devono essere compatibili con la litologia locale (lave etnee) e privi di contaminanti o semi di specie alloctone;*

in via cautelativa, le attività di manutenzione straordinaria devono essere concentrate, ove tecnicamente possibile, al di fuori del periodo di nidificazione dell'avifauna di interesse comunitario (indicativamente tra il 1° aprile e il 31 luglio)."

RITENUTO di dovere dichiarare concluso con parere positivo il procedimento di Valutazione di Incidenza- Livello 1 ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.357/1997 e ss.mm.ii. e D.A. 14 febbraio 2022, n.36 e s.m.i., Allegato 1, per l'utilizzo della via di accesso ai crateri sommitali del vulcano Etna Nord per l'anno 2026 e la manutenzione della pista di esercizio da svolgersi nel territorio del Parco dell'Etna e Rete Natura 2000;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge previo ottenimento di tutte le altre autorizzazioni previste *ex lege* e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

a termine delle vigenti disposizioni

L'ENTE PARCO

Dispone la conclusione, con esito positivo, del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) – Livello I, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e del D.A. n. 36 del 14 febbraio 2022 (Allegato 1), in merito all'utilizzo della via di accesso ai crateri sommitali del vulcano Etna Nord per l'anno 2026, e la manutenzione della pista di esercizio all'interno del Parco dell'Etna e area SIC .

L'efficacia del presente parere è condizionata all'integrale rispetto delle seguenti misure di mitigazione, valide per l'intero periodo di svolgimento della attività:

Relativamente al trasporto turistico:

- divieto assoluto di transitare al di fuori del sedime stradale esistente. Eventuali manovre di inversione dei mezzi devono avvenire esclusivamente in spazi preesistenti ed antropizzati;*
- limite di velocità massimo di 20 km/h lungo tutto il percorso, al fine di contenere le emissioni acustiche, le vibrazioni e il sollevamento di polveri che potrebbero interferire con le specie di avifauna protetta (Alectoris graeca);*
- in caso di avvistamento di specie di fauna selvatica lungo il tragitto, il conducente ha l'obbligo di arrestare il mezzo fino al completo allontanamento dell'esemplare;*
- il proponente è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ente Parco dell'Etna l'eventuale insorgenza di fenomeni erosivi o di degrado del manto vegetale in prossimità dei bordi della pista;*

Responsabile del procedimento U.O.3 Dott. Daniela Pavone
tel 095821246 – 095821214 – 095821256

Via del Convento, 45 95030 Nicolosi (CT) Tel. 095-821111/210 fax 095-914738 - MAIL: enteparco@parcoetna.it; PEC parcoetna@pec.it
Cod Fisc 93022510874

- *rendiconto dei flussi turistici;*
- *i passeggeri devono essere informati del divieto di calpestio di fuori pista.*

Relativamente agli interventi di manutenzione pista:

- *devono limitarsi al solo ripristino del piano viabile (colmataura di buche e rimozione di ingombri). È vietato qualsiasi allargamento della carreggiata, scavo, movimentazione di terreno vegetale o creazione di nuove piste;*
- *i materiali inerti utilizzati per il ripristino devono essere compatibili con la litologia locale (lave etnee) e privi di contaminanti o semi di specie alloctone.*

In via cautelativa, le attività di manutenzione straordinaria devono essere concentrate, ove tecnicamente possibile, al di fuori del periodo di nidificazione dell'avifauna di interesse comunitario (indicativamente tra il 1° aprile e il 31 luglio).

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.P.R. n. 357 del 08 settembre 1997 e ss.mm.ii. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Ente.

Copia del presente provvedimento sarà notificata al Servizio VAS VIA del D.R.A.

Ai sensi del D.A. 14 febbraio 2022, n. 36 e smi, Allegato 1, punto 13, il presente provvedimento ha efficacia di 5 anni dalla data di emissione.

Il presente atto è strettamente finalizzato alla realizzazione dell'intervento in oggetto; esso si intende esaurito con l'avvenuta ultimazione dell'attività annuale e dei lavori di manutenzione della pista, a condizione che gli stessi siano stati eseguiti in piena conformità alle prescrizioni impartite. Ogni eventuale prosecuzione delle attività oltre tale data, ovvero oltre il termine di validità quinquennale, è subordinata al rilascio di un nuovo parere di valutazione, previa verifica della perdurante vigenza delle condizioni ambientali di conservazione nel sito SIC ITA070009 'Fascia Altomontana dell'Etna'.

Il presente atto decade, altresì, in caso di varianti sostanziali non preventivamente autorizzate, ovvero qualora si verificano, in corso d'opera, alterazioni significative e non previste agli obiettivi di conservazione del medesimo sito.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Parco .

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Lì, 15/07/2026

*F.to Il Direttore Reggente
Dott. Dario Montana

*Originale firmato digitalmente allegato al presente

Responsabile del procedimento U.O.3 Dott. Daniela Pavone
tel 095821246 – 095821214 – 095821256

Via del Convento, 45 95030 Nicolosi (CT) Tel. 095-821111/210 fax 095-914738 - MAIL: enteparco@parcoetna.it; PEC parcoetna@pec.it
Cod Fisc 93022510874